

Disposizioni specifiche per l'attuazione della “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità” del “Fondo Veneto Patrimonializzazione”

Il presente allegato contiene il dettaglio delle previsioni che differenziano l'operatività della “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità” da quella ordinaria del “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine” finanziata con risorse regionali, unitamente alle previsioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività da porre in essere per la certificazione della spesa a valere sul PR Veneto FESR 2021-2027 e per le correlate attività di monitoraggio.

Le Disposizioni Operative del “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine” (Allegato A alla DGR n. 1060 del 17 settembre 2024) sono applicate a valere sulla “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità” con le seguenti ulteriori prescrizioni.

1. All'art. 1, al secondo periodo, dopo le parole “da 5 a 50 mila euro” sono aggiunte le parole “ovvero fino a 200 mila euro per le operazioni finanziate con la “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità””.
L'art. 1 è inoltre integrato alla fine con il seguente periodo: “Le presenti disposizioni operative garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.”.
2. All'art. 2 la definizione di “Fondo” è integrata alla fine con il seguente periodo: “Per le operazioni finanziate con la “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità” per “Fondo” è invece da intendersi la “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità”.
3. L'art. 3 è integrato con le seguenti normative:
 - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
 - Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 8415 del 16 novembre 2022;
 - Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva la modifica al "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 4983 del 10 luglio 2024;
 - Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e ss.mm.ii.;
 - Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;



- Regolamento UE 2020/852 sul principio della “Tassonomia per la finanza sostenibile”, che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno, 27 ottobre 2023; tramite procedure scritte conclusesi con esito positivo, come da comunicazioni prot. n. 550508 del 25/10/2024 prot. n. 294288 del 16/06/2025, del Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitari;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 12 dicembre 2023 di approvazione dello schema di Accordo di finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l’attuazione del “Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027”, poi integrato con 1° atto aggiuntivo di cui all’Allegato A alla DGR n. 1416 del 28 novembre 2024 e con 2° atto aggiuntivo di cui all’Allegato B alla stessa Deliberazione della Giunta regionale con cui viene approvato il presente Allegato C;
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Veneto FESR 2021-2027 e successivamente modificato con Decreto n. 17 del 12/02/2025;
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023 di approvazione del Manuale Procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1737 del 30 dicembre 2022 "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027" così come modificata dall’Allegato B alla DGR n. 700 del 18 giugno 2024, poi modificata dall’Allegato A alla DGR n. 1327 del 14 novembre 2024 e da ultimo modificata dall’Allegato A alla DGR n. 342 del 1° aprile 2025;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 396 del 09 aprile 2024: approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. quale Organismo Intermedio (OI) del PR Veneto FESR 2021 - 2027 nella gestione degli strumenti finanziari.
4. All’art. 4, il primo capoverso e la successiva tabella sono sostituiti dalle seguenti parole:
“Sono ammissibili alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, operanti in tutti i settori produttivi, fatta eccezione per le imprese che presentano i seguenti codici Nace/Ateco 2025 pertanto escluse:
- 05: estrazione di carbone e lignite;
 - 06: estrazione di petrolio greggio e gas naturale;
 - 07: estrazione di minerali metalliferi;
 - 08.9: attività estrattive n.c.a.;
 - 09: attività dei servizi di supporto all'estrazione;
 - 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
 - 24.46: trattamento dei combustibili nucleari;
 - 35.2: produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;
 - 38.3: Smaltimento dei rifiuti senza recupero

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività *connesse all’esportazione verso paesi terzi* o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi



15794bb6



ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.”.

5. All'art. 5:

- alla lettera d), riguardo all'operatività della “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità” si fa riferimento alla codifica ATECO 2025, come aggiornata all'art. 4;
- non si applica quanto previsto alla lettera g) riguardo all'operatività della “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità”;
- viene aggiunta la lettera k) recante: “k) essere in regola con la normativa antimafia per finanziamenti superiori a 150.000 euro.”,

6. All'art. 6 dopo il periodo “Il Fondo ha una dotazione di 80 milioni di euro a valere su risorse regionali.” è aggiunto il seguente periodo:

“Tale dotazione è inoltre integrata con ulteriori 30 milioni di euro della “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità” la quale viene impiegata prioritariamente rispetto alla dotazione a valere su risorse regionali.”.

7. L'art. 8 è sostituito come segue:

“Le operazioni agevolate sono realizzate nella forma del finanziamento agevolato con provvista pubblica, di cui alla “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità”, per un importo pari al 100% dell'operazione agevolata, con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per una quota pari al 30%.

Caratteristiche del finanziamento:

- importo minimo: 5.000,00 euro;
- importo massimo (inteso anche come cumulo di più operazioni in capo al medesimo beneficiario):
 - 150.000,00 euro;
 - 200.000,00 euro nel caso di PMI operante nel settore produttivo della moda o dell'automotive¹;
- durata minima: 12 mesi;
- durata massima: 72 mesi;
- durata preammortamento: massimo 24 mesi;
- tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero;
- rimborso: a rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale.
- nuovo finanziamento non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Finanziatore.

Il finanziamento è volto a supportare le esigenze di capitale circolante delle PMI generatesi in correlazione al sostenimento delle tipologie di spesa di seguito elencate:

¹ A tal fine il Gestore verifica la coerenza del codice ATECO registrato come attività economica prevalente in relazione alla sede operativa del Beneficiario destinataria dell'intervento.



- *acquisto di immobili da adibire all'esercizio dell'attività;*
- *rimborsi di finanziamenti/leasing a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali;*
- *anticipazioni a fronte di uno o più ordini di produzione accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi a terzi;*
- *riequilibrio finanziario aziendale connesso al mantenimento del magazzino (in tal caso l'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per importo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi);*
- *acquisto di materiali e beni destinati al ciclo produttivo e commerciale dell'impresa, comprese scorte di magazzino, prodotti finiti, semilavorati, componenti, materiali di consumo e imballaggi;*
- *ottenimento di certificazioni;*
- *premi per garanzie rilasciate a fronte di spese di investimento o per polizze assicurative connesse all'operatività aziendale;*

Fermi restando i massimali di cui al paragrafo "Caratteristiche del finanziamento", l'ammontare della provvista pubblica concedibile non supera l'importo risultante dalla somma delle sopraelencate spese connesse alle esigenze di capitale circolante.

Il Gestore provvede ad indicare, nella modulistica richiesta per l'accesso alle agevolazioni, la documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle spese sopra elencate, da cui derivano le esigenze di capitale circolante delle PMI (a titolo esemplificativo: preliminari o atti di compravendita immobiliare, contratti di leasing, di fornitura, conferme d'ordine, polizze assicurative, garanzie, etc.). Tale documentazione probatoria non deve comunque essere antecedente a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero 36 mesi nel caso di acquisto di immobili.

In alternativa a quanto previsto alla lett. c), il finanziamento può essere concesso a fronte di esigenze di capitale circolante delle PMI generatesi in correlazione alla realizzazione di investimenti ricompresi in operazioni approvate a valere su misure agevolative (bandi, strumenti finanziari) previste nell'ambito del PR Veneto FESR 2021-2027 e altre iniziative regionali a favore degli investimenti produttivi. La domanda deve riportare l'indicazione dell'ammontare della spesa ammessa risultante dal provvedimento di concessione adottato a valere sulle predette misure agevolative. Il provvedimento di concessione non deve essere antecedente a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e dovrà essere allegato alla stessa.".

8. All'art. 9, lett. c), l'ultimo punto dell'alinea è integrato con il seguente periodo: "Per le operazioni finanziate con la "Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità" l'assunzione del rischio di mancato rimborso a carico del Fondo è invece corrispondente a una quota pari al 30%."
9. All'art. 11, dopo il punto "7." dell'elenco viene aggiunto il punto "8." recante: "8. documentazione riferita agli investimenti connessi alla richiesta del finanziamento agevolato.".
L'art. 11 è inoltre integrato alla fine con il seguente periodo: "Il Gestore trimestralmente provvede alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul proprio sito istituzionale."
10. L'art. 12 è integrato alla fine con i seguenti periodi: "Il Beneficiario accetta di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali del Gestore, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato. E' fatto obbligo al Beneficiario di rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di



15794bb6



lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di *contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano* in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale.”.

11. All'art. 13:

- dopo le parole “Il Gestore, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV delle presenti Disposizioni, con proprio regolamento approva le modalità con cui individuare il campionamento ed effettuare i suddetti controlli documentali nel rispetto della legge n. 241 del 1990.”, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle operazioni al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

I Beneficiari e i Finanziatori sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione del Veneto, per il tramite del Gestore, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio delle operazioni *agevolate*.”.

- le parole “Per le attività di recupero il Gestore procede con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, secondo capoverso del decreto legislativo n. 123 del 1998. I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, primo capoverso del decreto legislativo n. 123 del 1998.” sono sostituite dalle seguenti:

“Alle procedure di recupero del credito, comprensivo delle eventuali maggiorazioni, provvede il Finanziatore, fermo restando l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per una quota pari al 30%.

I Finanziatori, al fine di tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo, devono inserire negli atti di *avvio delle azioni di recupero o nell'istanza di ammissione al passivo o negli atti equivalenti (decreto ingiuntivo, dichiarazione di credito, etc.) la precisazione che l'operazione è finanziata dalla Regione del Veneto con risorse del PR Veneto FESR 2021-2027 e che i crediti nascenti dalle agevolazioni concesse sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, primo capoverso del decreto legislativo n. 123 del 1998.*

Nel caso in cui le procedure di recupero esercitate dal Finanziatore non abbiano, in tutto o in parte, esito positivo, la Regione può surrogarsi al Gestore e procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, *ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni*.”.

12. È aggiunto l'art. 14 “Obblighi di pubblicazione”:

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informa che gli elenchi dei Beneficiari e dei Soggetti richiedenti non ammessi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali del Gestore e della Regione del Veneto:

- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi;
- <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>;
- <https://agevolazioni.venetoinnovazione.it/index.php>.



15794bb6



13. È aggiunto l'art. 15 "Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679":

"In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

I dati personali raccolti saranno trattati per le finalità di accesso alla Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità di cui alla Azione 1.3.3 del PR Veneto FESR 2021-2027 mediante strumenti manuali e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La base giuridica del trattamento è il Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, e-mail e pec:

industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it,
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile esterno del trattamento è Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante, mail e pec: info@venetoinnovazione.it, agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it. La casella mail del DPO di Veneto Innovazione S.p.A. è: dpo@venetoinnovazione.it.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Agevolazioni di Veneto Innovazione S.p.A. l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento



15794bb6



2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187, Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione delle presenti Disposizioni.”.



15794bb6

